



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0003966 del 05/04/2013

Serv. MB... Area 4

Rif. del

Allegati: vedi testo

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) – Eurocodici –
Appendici nazionali

Con riferimento all'oggetto, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, Supplemento Ordinario n. 21, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 31 luglio 2012 recante: *"Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici"* (allegato).

Si precisa che il Decreto in argomento elenca, nella tabella di cui all'articolo unico e per ciascun Eurocodice, tutti i necessari riferimenti; negli **allegati**, che formano parte integrante del decreto stesso sono, inoltre, riportate le specifiche "Appendici Nazionali" agli Eurocodici.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

2/bf

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 marzo 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2012.

Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.




S O M M A R I O

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2012.

Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici. (13A02562). Pag. 1



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2012.

Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante: «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visti gli articoli 54 e 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare gli articoli 52, 60 e 83;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile in data 14 gennaio 2008 recante: «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29, S.O. n. 30, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile in data 15 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 novembre 2011, n. 270;


Vista la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., recante: «Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2009, n. 47, S.O. n. 27;

Vista la direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/106/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il regolamento (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;



Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante: «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 2007, n. 74, S.O. n. 87;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante: «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 maggio 2007, n. 117;

Considerato che le nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al Capitolo 1 «Oggetto», terzo capoverso, circa le indicazioni applicative per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, stabiliscono che per quanto non espressamente specificato dalle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12 e che, in particolare, quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle medesime norme;

Considerato che il Capitolo 12 «Riferimenti Tecnici» delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al primo capoverso, stabilisce che per quanto non diversamente specificato nelle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni si intendono coerenti con i principi alla base delle stesse, le indicazioni riportate negli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;

Considerato che la citata circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., conferma, relativamente al Capitolo 12 delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l'applicazione delle nuove norme tecniche;

Considerato che per l'uso degli Eurocodici Strutturali è quindi necessario siano definiti in Appendici Tecniche i Parametri nazionali che definiscono i livelli di sicurezza delle opere di competenza degli Stati membri;

Considerato, pertanto, che gli Eurocodici, con le relative Appendici Nazionali, forniscono il sistematico supporto applicativo delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, qualora espressamente richiamati ovvero per aspetti tecnici non espressamente o completamente trattati nelle stesse, nel rispetto dei principi e dei livelli di sicurezza delle medesime nuove norme tecniche per le costruzioni;

Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2003 relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione, notificata con il numero C(2003)4639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 19 dicembre 2003, n. L 332, ed in particolare il punto 2, ai sensi del quale gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul loro territorio quali «parametri specificati a livello nazionale»;


Considerato che si è ritenuto di stabilire, ai sensi del punto 2 della citata raccomandazione dell'11 dicembre 2003, le Appendici Nazionali che indicano detti «parametri specificati a livello nazionale» degli Eurocodici strutturali, al fine di dare piena attuazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008;

Visti i pareri n. 98 del 24 settembre 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2011 con i quali l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espressa favorevolmente in ordine ai Parametri stabiliti nelle allegate Appendici Nazionali agli Eurocodici;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 10 maggio 2012, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro:




Decreta:


Articolo unico

Sono stabiliti i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici riportate negli allegati che formano parte integrante del presente decreto, ed i cui riferimenti sono elencati nella seguente tabella.

	EUROCODICE	ANNO PUBBLICAZIONE UNI	TITOLO	NUMERO DEI PARAMETRI NAZIONALI FISSATI
1	UNI EN 1990	2004	<i>Criteria Generali di progettazione strutturale - Appendice A1 applicazione agli edifici Appendice A2 applicazione ai ponti</i>	43
2	UNI EN 1991-1-1	2004	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-1:Azioni in generale-Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici</i>	10
3	UNI EN 1991-1-2	2005	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-2:Azioni in generale-Azioni sulle strutture esposte al fuoco</i>	10
4	UNI EN 1991-1-3	2005	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-3:Azioni in generale-Carichi da neve</i>	24
5	UNI EN 1991-1-4	2007	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-4:Azioni in generale-Azioni del vento</i>	53
6	UNI EN 1991-1-5	2005	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-5:Azioni in generale-Azioni termiche</i>	23
7	UNI EN 1991-1-6	2005	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-6:Azioni in generale-Azioni durante la costruzione</i>	23
8	UNI EN 1991-1-7	2006	<i>Azioni sulle strutture Parte 1-7:Azioni in generale-Azioni eccezionali</i>	31
9	UNI EN 1991-2	2005	<i>Azioni sulle strutture Parte 2:Carichi da traffico sui ponti</i>	90
10	UNI EN 1991-3	2006	<i>Azioni sulle strutture Parte 3:Azioni indotte da gru e da macchinari</i>	7
11	UNI EN 1991-4	2006	<i>Azioni sulle strutture Parte 4:Azioni su silos e serbatoi</i>	7
12	UNI EN 1992-1-1	2005	<i>Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici</i>	122
13	UNI EN 1992-1-2	2007	<i>Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 1-2:Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio</i>	16
14	UNI EN 1992-2	2006	<i>Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 2:Ponti di calcestruzzo-Progettazione e dettagli costruttivi</i>	35
15	UNI EN 1992-3	2006	<i>Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 3:Serbatoi e strutture di contenimento liquidi</i>	5
16	UNI EN 1993-1-1	2005	<i>Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici</i>	25
17	UNI EN 1993-1-2	2005	<i>Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-2:Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio</i>	5
18	UNI EN 1993-1-3	2007	<i>Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-3:Regole generali-regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo</i>	19
19	UNI EN 1993-1-4	2007	<i>Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-4:Regole generali-regole supplementari per acciai inossidabili</i>	7
20	UNI EN 1993-1-5	2007	<i>Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-5:Elementi strutturali a lastra</i>	15



21	UNI EN 1993-1-6	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-6:Resistenza e stabilità delle strutture a guscio	17
22	UNI EN 1993-1-7	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-7:Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano	1
23	UNI EN 1993-1-8	2005	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-8:Progettazione dei collegamenti	6
24	UNI EN 1993-1-9	2005	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-9: Fatica	11
25	UNI EN 1993-1-10	2005	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-10:Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore	2
26	UNI EN 1993-1-11	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-11:Progettazione di strutture con elementi tesi	16
27	UNI EN 1993-1-12	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-12:Regole aggiuntive per la estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S700	6
28	UNI EN 1993-2	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 2: Ponti di acciaio	56
29	UNI EN 1993-3-1	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 3-1:Torri,pali e ciminiera-Torri e pali	45
30	UNI EN 1993-3-2	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 3-2:Torri, pali e ciminiera-Ciminiera	19
31	UNI EN 1993-4-1	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 4-1:Silos	38
32	UNI EN 1993-4-2	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 4-2:Serbatoi	11
33	UNI EN 1993-4-3	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 4-3:Condotte	8
34	UNI EN 1993-5	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 5:Pali e palancole	15
35	UNI EN 1993-6	2007	Progettazione delle strutture di acciaio Parte 6:Strutture per apparecchi di sollevamento	17
36	UNI EN 1994-1-1	2005	Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici	19
37	UNI EN 1994-1-2	2005	Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 1-2:Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio	8
38	UNI EN 1994-2	2006	Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 2:Regole generali e regole per i ponti	15
39	UNI EN 1995-1-1	2005	Progettazione delle strutture di legno Parte 1-1:Regole generali-Regole comuni e regole per gli edifici	12
40	UNI EN 1995-1-2	2005	Progettazione delle strutture di legno Parte 1-2:Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio	5
41	UNI EN 1995-2	2005	Progettazione delle strutture di legno Parte 2:Ponti	16
42	UNI EN 1996-1-1	2007	Progettazione delle strutture di muratura Parte 1-1:Regole generali per strutture di muratura armata e non armata	19
43	UNI EN 1996-1-2	2005	Progettazione delle strutture di muratura Parte 1-2:Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio	9



44	UNI EN 1996-2	2006	Progettazione delle strutture di muratura Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature	5
45	UNI EN 1996-3	2006	Progettazione delle strutture di muratura Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armate	7
46	UNI EN 1997-1	2005	Progettazione geotecnica Parte 1: Regole generali	40
47	UNI EN 1997-2	2007	Progettazione geotecnica Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo	0
48	UNI EN 1998-1	2007	Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici	56
49	UNI EN 1998-2	2006	Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 2: Ponti	30
50	UNI EN 1998-3	2005	Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 3: Valutazione e adeguamento edifici	8
51	UNI EN 1998-4	2006	Progettazione delle strutture per la resistenza in zona sismica Parte 4: Silos, serbatoi e condotte	10
52	UNI EN 1998-5	2005	Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici	4
53	UNI EN 1998-6	2005	Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 6: Torri pali e camini	7
54	UNI EN 1999-1-1	2007	Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-1: Regole strutturali generali	26
55	UNI EN 1999-1-2	2007	Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio	6
56	UNI EN 1999-1-3	2007	Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica	20
57	UNI EN 1999-1-4	2007	Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo	7
58	UNI EN 1999-1-5	2007	Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-5: Strutture a guscio	2

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

*Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
CIACCIA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

*Il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile*
GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 323

